

Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Procedura di selezione per la concessione di contributi a sostegno di progetti volti alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, ai sensi del decreto interministeriale del 6 novembre 2019 n. 11213 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194. Avviso n. 9039508 del 04/08/2020

Aggiornato al 5 ottobre 2020

id	Domanda	Risposta
1	<p>Si chiede se è possibile presentare una proposta progettuale relativa alla tutela ed alla valorizzazione della <i>biodiversità microbica</i></p>	<p>Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e per l’agricoltura. Tuttavia, data la particolarità della componente microbica, sia il D.M. n. 1862/2018 che il D.M. n. 10400/2018, hanno rinviato a successivi decreti ministeriali l’individuazione dei requisiti per la gestione di tali risorse.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che qualora in uno specifico territorio siano presenti risorse genetiche microbiche di interesse alimentare ed agrario che soddisfino i requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, della legge 194/2015, la proposta progettuale possa riguardare anche tali risorse.</p>
2	<p>Se la proposta progettuale riguarda le risorse genetiche microbiche, si chiedono informazioni relativamente alle seguenti domande inerenti la corretta compilazione del formulario.</p> <p>- Relativamente alla tabella 10. del formulario Articolo 5, comma 1, lettera d, punto 5 Risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali interessate dal progetto (vegetali e animali) è possibile duplicare e trasformare la tabella specificando le risorse microbiche oppure si deve lasciare in bianco e specificare le risorse genetiche oggetto del progetto solo nella descrizione delle varie attività?</p>	<p>Data la particolarità della componente microbica, se necessario, si può integrare il formulario secondo le necessità.</p>

	- Relativamente alla tabella 20 del formulario Articolo 5, comma 1, lettera f Agricoltori e/o allevatori, è necessario inserire le aziende che saranno certamente coinvolte nel progetto oppure è sufficiente un elenco nell'ambito del quale poi si procederà a coinvolgerne la quantità che si prevede?	Data la particolarità della componente microbica, si può prevedere l'elenco delle aziende nell'ambito del quale poi si procederà a coinvolgerne la quantità (specificare il numero). Si rappresenta che prima dell'avvio delle attività, deve essere data comunicazione al Mipaaf dei soggetti coinvolti.
3	Se si attivano due linee di intervento, il numero totale di agricoltori e/o allevatori coinvolti nel progetto sarà dato dalla somma dei soggetti coinvolti nelle due linee di intervento?	Il numero totale degli agricoltori e/o allevatori è dato dalla somma dei soggetti coinvolti nelle varie azioni/linee di intervento.
4	È possibile implementare ed aggiornare il sito del precedente progetto finanziato sempre con i fondi previsti dall'art. 10 della 194/2015 piuttosto che creare un altro sito internet?	Al fine di razionalizzare le risorse è possibile implementare i lavori dei precedenti progetti
5	Nel formulario si richiede di inserire la scadenza ma nell'avviso la data di partenza è stabilita dal decreto di assegnazione che chiaramente non possiamo conoscere. Che data dobbiamo inserire?	La scadenza va indicata in funzione del tempo necessario per la realizzazione delle attività progettuali e pertanto nell'apposita sezione del formulario deve essere indicato il tempo di realizzazione (esempio: 10 mesi dalla data di registrazione del decreto di concessione; 12 mesi dalla data di registrazione del decreto di concessione, fino al massimo di 15 mesi dalla data di registrazione del decreto di concessione).
6	In merito a quanto riportato all'articolo 5 dell'avviso, comma 1, lettera b, ovvero che "ogni progetto deve prevedere la realizzazione di almeno due azioni fra quelle indicate all'articolo 3, con obbligo di prevedere la realizzazione dell'azione d), inerente l'animazione della giornata nazionale della biodiversità di interesse, qualora non fosse stata già programmata con fondi PSR o altre risorse", si chiede di chiarire se deve essere prevista un'azione tra quelle indicate alle lettere a), b), c) ed e) più l'azione d), oppure due azioni tra quelle indicate alle lettere a), b), c) ed e) più l'azione d).	La proposta progettuale deve prevedere almeno un'azione tra quelle indicate alle lettere a), b), c) ed e) oltre all'azione d). Qualora l'azione d), inerente l'animazione della "Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", fosse stata già programmata con fondi PSR o altre risorse, la proposta progettuale deve prevedere almeno due azioni tra quelle indicate alle lettere a), b), c) ed e).